



[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 11772/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 05655/2013 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  
Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale  
5655 del 2013, proposto da:

Istituto Superiore di Studi Musicali  
Gaetano Braga di Teramo, Paci Federico,  
Ferrari Alessandro, Castagna Antonio,  
Petraccia Romeo, Durante Giovanni,  
Cappella Alessandro, Valeri Maristella,  
Colangelo Alessandra, Luciani Italo,  
Piovano Linda, Campi Clara, Piccone  
Sergio, Vicari Erika, Savini Tiziana,  
Oreglia Paolo Giuseppe, Di Egidio Piero,  
Baccini Alessandro, Cosentino Tiziana,  
Arpa Luisa, Cavarocchi Sofia, Croce

Antonio, Curioso Gianni, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Leotta, con domicilio eletto presso Giuseppe Leotta in Roma, via della Giuliana, 35;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comune di Teramo;

***Per l'ottemperanza***

alla sentenza del TAR Lazio, Sezione III, n. 733 / 2014 depositata in Segreteria il 21.1.2014 con la quale è stato dichiarato l'obbligo del MIUIR e delle altre Amministrazione intimate, per quanto di rispettiva competenza, di *“provvedere sulla domanda in epigrafe (n.d.r. diretta alla statizzazione dell'Istituto “Braga” di Teramo per come previsto dalla Legge n. 508 / 1999 e da apposita convenzione firmata in atti) entro il termine di 30 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa delle sentenza medesima..”*:

Incidente di esecuzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 114, commi 6 e 7, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che gli istanti in epigrafe hanno proposto istanza-incidente di esecuzione chiedendo a questo Tribunale ogni opportuna determinazione al fine di garantire la corretta esecuzione della sentenza n. 733 del 214;

che il commissario "ad acta" nominato con la medesima sentenza, dott.ssa Maria Grazia Cappugi, ha formulato istanza di proroga al proprio incarico chiedendo a questo di Tribunale di voler puntualizzare le azioni concretamente realizzabili al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza in questione;

ritenuto che l'ostacolo principale, se non unico, fino ad oggi frapposto dal

Ministero intimato è costituito dalla mancata emanazione del Regolamento attuativo ex 17, comma 2, L. 400 / 1988, previsto dall'art. 2, comma 7, Legge 21.12.1999, n. 508, quale passaggio prodromico e necessario per la successiva adozione del decreto di statizzazione, di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

rilevato che nel Protocollo d'Intesa del 25.3.2005 il Ministero dava atto in premessa di avere licenziato lo schema di regolamento che disciplina anche la statizzazione dell'Istituto Musicale Pareggiato "Braga" di Teramo, avendo anche acquisito il preventivo parere del CNAM;

Considerato che persiste l'inerzia del Ministero che non risulta avere presentato lo schema di regolamento ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il commissario "ad acta" è legittimato al compimento di qualunque atto e/o provvedimento rientrante nelle attribuzioni ministeriali che sia utile allo scopo di pervenire alla statizzazione dell'Istituto ricorrente, in conformità alla

legge ed al protocollo d'intesa sopra richiamato;

in questo quadro il Collegio dispone quanto segue:

il Ministero dell'Istruzione dovrà senza dilazione provvedere alla presentazione dello schema di regolamento di cui all'art. 2, comma 7, L. 21.12.99, n. 508 (limitatamente agli articoli inerenti la statizzazione) da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, di ciò informando il Commissario "ad acta";

in caso di persistente inerzia nei gg. 20 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, potrà provvedere al suddetto incumbente direttamente il Commissario "ad acta", al quale il Ministero dovrà fornire ogni documento, informazione e chiarimento utili allo scopo, che sarà richiesto dal Commissario (a cominciare dal suddetto schema di regolamento);

il Commissario potrà comunque assumere ogni ulteriore iniziativa e/o atto e/o provvedimento di pertinenza ministeriale utile allo scopo della statizzazione dell'Istituto "Braga" di Teramo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), nell'incidente di esecuzione sollevato, così dispone :

proroga fino al 31.12.2015 l'incarico conferito con la sentenza in epigrafe alla dott.ssa Maria Grazia Cappugi;

dispone gli incumbenti di cui alla superiore motivazione;

condanna il Ministero resistente, in persona del Ministro p.t., alla refusione delle spese della presente fase processuale in favore dei ricorrenti che liquida in Euro 2.000,00 (euro duemila /00), oltre Iva, Cassa Avvocati ed oneri tutti di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario,

Estensore

**L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2014

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)